

Commento relativo alla

modifica dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile (ODOV) del 28 marzo 2018

I. Situazione iniziale

Sono stati corretti errori e sono stati adeguati al diritto UE i requisiti per l'olio di oliva. Inoltre il neem è stato inserito nell'elenco delle piante non ammesse nelle derrate alimentari.

II. Commento relativo alle singole disposizioni

Art. 3 cpv. 1

È stata apportata una piccola modifica redazionale.

Art. 10 cpv. 2/all. 2

I requisiti per gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva e per i relativi metodi di campionamento e di analisi sono stati adattati autonomamente a quelli dell'UE per eliminare gli ostacoli al commercio (regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1784¹ e regolamento delegato (UE) n. 2016/2095²). Il rimando al regolamento (CEE) n. 2568/91³ relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti è stato spostato nell'allegato 2. Quest'ultimo viene abbreviato in maniera tale da contenere solo il rimando al regolamento (CEE) n. 2568/91.

Art. 94 cpv. 1

Le erbe aromatiche possono essere immesse sul mercato non solo fresche, ma anche essiccate, motivo per cui la definizione attuale è stata aggiornata. Inoltre è stato corretto un refuso nella versione tedesca.

Art. 102 cpv. 2

¹ Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1784 della Commissione del 30 settembre 2016 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 5.

² Regolamento delegato (UE) 2016/2095 della Commissione, del 26 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, GU L 326 dell'1.12.2016, pag. 1.

³ Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2016/2095, GU L 326 dell'1.12.2016, pag. 1.

La formulazione attuale dei possibili ingredienti da aggiungere al condimento in polvere è fuorviante: per migliorare la scorrevolezza non si aggiungono lievito, verdura, funghi o spezie, ma amido o grasso. Questa disposizione viene riformulata di conseguenza.

Art. 115: *Concerne solo il testo francese.*

Nel titolo dell'articolo in francese viene citato erroneamente l'aceto di fermentazione invece della salsa di soia. Questo errore viene corretto.

Allegato 1

Nell'allegato 1 viene aggiunto il neem (*Azadirachta indica A. Juss.*) con le sue foglie e i semi. Il divieto per tale pianta, per le parti di essa e per i prodotti preparati a base di essi è dovuto a motivi di sicurezza alimentare (ad es. componenti tossiche o farmacologicamente attive, quindi non sicure).

Nelle informazioni disponibili su questa pianta non sono indicati né un utilizzo del neem né la preparazione di derrate alimentari a base di esso. Inoltre le foglie e i semi (in particolare oli ed estratti dai semi) del neem contengono componenti insetticidi (tra le altre cose azadiractina) e altre sostanze biologicamente attive. Per tale motivo i prodotti a base di neem vengono impiegati come fitosanitari e biocidi. Vi sono inoltre indizi di un potenziale reprotossicità sugli animali da laboratorio, da tenere in considerazione per la valutazione degli estratti di neem.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Nessuna

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Nessuna

3. Ripercussioni per l'economia

Nessuna

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Non sussiste nessun conflitto con gli impegni internazionali della Svizzera.